

**CITTÀ DI NICHELINO**

**Città Metropolitana di Torino**

Proposta n.  
di  
DELIBERAZIONE

Degli uffici Ambiente e Tributi

Istruttori: Dott.ssa Paola Fedele – Dott.ssa Enza Russo – Dott. Alessandro Melis



Dirigenti: Dott. Luca Benedetto – Dott. Giovanni Franchino



Il Sindaco:

Dott. Giampietro Tolardo

per LA GIUNTA COMUNALE

per ☒ IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021**

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

DATO ATTO CHE la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RILEVATO CHE:

- in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 4 del 16 febbraio 2021 che modifica la legge 1/2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.
- In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44, 24 maggio 2012, n. 7, 10 gennaio 2018, n. 1, la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province alla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti.
- La nuova Legge Regionale, all'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in ambito territoriale ottimale di competenza regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
  - alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
  - alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
  - al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
  - alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”
- All'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta, disponendo che “*I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.*”.
- alla lett.b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, c. 5 bis;

DATO ATTO CHE, la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, art. 10);

RICHIAMATA la nota Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21 ad oggetto: Legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 “*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n.1*”. Ente territorialmente competente di cui alla delibera Arera 443/2019 con la quale precisa che:

- “*Per l’attuazione di tali modifiche, la legge prevede che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, siano definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d’ambito regionale, nell’ambito della suddetta procedura di validazione del piano economico finanziario.*

- *La legge regionale 4/2021 provvede inoltre ad aggiornare i termini del periodo transitorio, prevedendo per i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 la scadenza del 30 giugno 2021 per l’adozione dello statuto e per l’adeguamento della convenzione alle novellate disposizioni, mentre viene differito al 30 settembre 2021 il termine entro il quale i i consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d’ambito per l’esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.*

- *Alla luce delle sopraesposte considerazioni, verificato che alla data di scadenza per l’approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l’anno 2021 la conferenza d’ambito di cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di “governance” regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per l’anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002.”.*

#### VERIFICATO QUINDI CHE:

- Il Covar 14 si trova a rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti;

- che nel corso dell’Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef doveva essere costituita dall’aggregazione dei Pef grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del Covar 14, ulteriormente ricostruiti per centro di costo Comunale;

- che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) le ditte della raccolta e trasporto rifiuti che operano sui comuni;
- 2) Pegaso 03 srl per la parte attinente il rapporto con l’utenza e le attività di bollettazione e riscossione;
- 3) Covar 14 per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti; gestione delle riscossioni assegnate in convenzione dai Comuni a Covar e realizzate attraverso la società controllata Pegaso 03 srl;
- 4) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a Covar 14.

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

VISTO CHE il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 e in vigore dallo stesso giorno, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 maggio 2021”;



RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO CHE sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Verbale di Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 19/04/2021, da cui risulta un costo complessivo lordo di € 8.803.408,00;

DATO ATTO CHE "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Nichelino, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, determina un fabbisogno standard finale pari a  $\text{€cent/Kg } 0.3350 \times \text{kg } 20.643.461 = \text{€ } 6.915.559,44$  e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore all'importo sopra indicato per le seguenti motivazioni:

- i costi standard non contengono i costi relativi alla gestione della riscossione;
- i costi prescindono dalle peculiarità specifiche e dalle frequenze con cui i servizi vengono erogati;
- i servizi erogati per la gestione dei rifiuti sono comunque oggetto di procedure di gara;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019 /2020, determinato sulla base

del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di demandarne al Covar 14, la trasmissione degli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO PERTANTO che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo lordo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 8.803.408,00 e che l'entrata tariffaria massima applicabile rispetto al limite di crescita ammonta a € 8.770.359,00 lordi e che, detratte le entrate da MIUR, il valore delle entrate tariffarie per l'anno 2021 ammonta a € 8.741.594,00 lordi, di cui i costi lordi imputabili alla quota fissa della tariffa sono pari a € 5.594.861,00 (64%), mentre quelli lordi, imputabili alla quota variabile della tariffa, sono pari ad € 3.146.733,00 (36%);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dai Dirigenti dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica, per quanto nelle rispettive competenze, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

### **PROPONE**

- 1) di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come approvato dall'organo territoriale competente (COVAR 14) con Verbale di Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 19/04/2021;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) Di demandare a Covar 14, in qualità di Ente territorialmente competente, la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità.

### **PROPONE DI DICHIARARE**

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'urgenza di dare seguito alla conseguente approvazione delle tariffe TARI 2021 entro i termini di legge.



**OGGETTO: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021**

**Proposta n.**        /21/

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

**a) alla REGOLARITA' TECNICA:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi .....

Nichelino, 18.06.2021

**IL DIRIGENTE SERV. TECNICO**

**IL DIRIGENTE SERV. TRIBUTI**

**b) alla REGOLARITA' CONTABILE:**

☒ FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi .....

Nichelino, 18.06.2021

24.06.2021

**IL RESPONSABILE DELLA P.O.**